

**COMUNE DI MOLA DI BARI**

Città Metropolitana di Bari

**PUBBLICAZIONE n. 1840**

La presente ordinanza N. 92 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **10/07/2023** e vi rimarrà fino al 25/07/2023

Lì 10/07/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Rodolfo FANIZZA

**ORDINANZA N. 92 DEL 08/07/2023**

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:**

MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITÀ DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEI PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA. ANNO 2023.

## IL SINDACO

**Premesso che:**

- nel territorio comunale e nelle dipendenti frazioni, in particolare nelle zone soggette all'afflusso turistico e ad alta frequentazione serale, come emerge dalle numerose segnalazioni pervenute presso questa civica amministrazione, risulta una intensificazione della vendita di bevande alcoliche, anche in orario notturno, con notevole aumento delle problematiche di gestione dello spazio pubblico, sia dal punto di vista del disturbo arrecato ai residenti e alla quiete pubblica, sia per quanto riguarda il degrado e l'igiene del territorio;
- i contesti recanti maggiore criticità risultano essere quelle in cui gli avventori, nei casi di esercizi commerciali non dotati di ampi spazi interni all'attività, consumano i prodotti acquistati all'esterno degli stessi esercizi e pertanto su suolo pubblico, comportando inevitabilmente la formazione di raggruppamenti di persone e dei relativi schiamazzi quali causa di probabili fonti di disturbo alla quiete pubblica ed al riposo dei residenti delle aree colpite dal fenomeno in argomento;
- l'uso e l'eventuale abuso di bevande alcoliche possono degenerare, inoltre, in comportamenti lesivi nei confronti delle aree pubbliche causando azioni compromettenti nei confronti, ad esempio, della pulizia delle aree, dell'igiene dei luoghi, di danneggiamento degli arredi urbani,

dell'abbandono dei rifiuti ed in particolare di bottiglie e relativi cocci di vetro;

- tali fenomeni, oltre a quanto sopra riportato, provocano aggravamenti nei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente Comune oltre che un impegno di risorse finanziarie atte a prevenire e reprimere nonché a ripristinare gli stati dei luoghi mediante interventi straordinari di manutenzione degli arredi e pulizia, lavaggio e sanificazione delle aree;

**Considerato che** è necessario ed è compito del Comune contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori delle suddette aree, ossia:

- dei residenti che richiedono azioni preventive e repressive di controllo dell'esercizio delle attività commerciali presenti nelle aree sensibili ad alta frequentazione serale affinché sia preservato il diritto al riposo notturno e quindi tutelato il diritto alla salute;
- degli operatori commerciali che, in forza della liberalizzazione degli orari ed ai principi costituzionalmente sanciti recanti la libertà dell'iniziativa economica, chiedono alla Pubblica amministrazione di essere messi nelle condizioni di poter esercitare tali diritti in particolare nella stagione estiva/turistica;
- degli avventori, cittadini e turisti, che chiedono di poter utilizzare gli spazi pubblici nella stagione estiva/turistica nonché di usufruire i servizi messi a disposizione dagli operatori commerciali;

**Visti:**

- l'articolo 50, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 54, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;

**Dato atto** che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza mediante la contemperazione della pluralità e diversità degli interessi meritevoli di tutela, anche contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini nonché di contrastare ed evitare le situazioni lesive della quiete pubblica, del diritto al riposo dei residenti e pertanto del diritto alla salute oltre che prevenire fenomeni lesivi nei confronti delle aree pubbliche e degli arredi pubblici oltre che dei monumenti di interesse storico/artistico;

**Ritenuta** la necessità di adottare le prescrizioni in una specifica Ordinanza sindacale per contrastare i fenomeni di degrado urbano connessi e conseguenti al crescente consumo di sostanze alcoliche;

**Osservato** che il regime di liberalizzazione degli orari, sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., di riduzione, in via temporanea, dell'orario delle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché - precipuamente - del necessario urgente rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma;

**Visti:**

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale

## **ORDINA**

in tutti i giorni della settimana, **dal 10/07/2023 al 12/09/2023** nel territorio comunale e nelle dipendenti frazioni:

- 1) ai commercianti, agli esercenti pubblici e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande la limitazione delle attività rumorose, nel rispetto della normativa in materia, connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza;
- 2) è vietata dalle ore 00:00 alle ore 07:00, a tutti gli avventori, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque genere, tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande anche temporanee o provvisorie, nelle stesse aree nonché in occasione di sagre, feste, manifestazioni ed eventi in genere;
- 3) è vietata dalle ore 00:00 alle ore 07:00, ai commercianti, agli esercenti pubblici e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché ai titolari o gestori di attività commerciali, settore alimentare, in sede fissa e su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche, tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande anche temporanee o

provvisorie, nelle stesse aree nonché in occasione di sagre, feste, manifestazioni ed eventi in genere;

- 4) la sospensione della vendita, dalle ore 22:00 alle ore 07:00, ai distributori automatici di alimenti e bevande confezionate;
- 5) è vietata dalle ore 00:00 alle ore 07:00, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche;
- 6) è vietata dalle ore 00:00 alle ore 07:00, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, ed attività analoghe), di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche;
- 7) a tutte le attività imprenditoriali citate in precedenza di rendere noto al pubblico mediante affissione nella propria attività, in modo ben visibile per gli avventori sia all'interno e sia all'esterno dell'attività, la presente Ordinanza;
- 8) a tutte le attività imprenditoriali citate in precedenza è vietato di vendere bevande, di qualsiasi tipo, dalle ore 21:00 alle ore 07:00, in imballaggi in vetro (contenitori ovvero bottiglie o simili);
- 9) a tutte le attività imprenditoriali citate in precedenza è fatto obbligo di posizionare propri contenitori (ad esclusione dei carrellati e/ o mastelli forniti dal servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti) nella propria attività ed all'esterno nonché di garantire lo svuotamento e la pulizia degli stessi, affinché sia garantito il rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli avventori e sia anche evitato l'abbandono dei rifiuti su sede pubblica;

## **DISPONE**

- l'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti;
- in caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni disposte ai punti 3, 4, 5 ,6 e 8 verrà disposta la chiusura dell'esercizio per 10 giorni.

## **DISPONE ALTRESI'**

che il Responsabile del Settore VIII è il responsabile del presente procedimento;  
che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla locale Tenenza dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Locale;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza all'ASL BA;

## **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Mola di Bari, 08/07/2023

**IL SINDACO**  
**f.to Giuseppe COLONNA**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.*